

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	19
5-05136 Favia e Zazzera: Mancata nomina del prefetto di Bari	20
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	26
Sui lavori della Commissione	20
5-05134 Tassone: Situazione del Commissariato di Lamezia Terme	20
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	28
5-05135 Bressa e Rubinato: Situazione della Questura di Treviso	20
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	29

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di rilievi del relatore)</i>	31
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22

SEDE REFERENTE:

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
AVVERTENZA	25

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma e Alfredo Mantonano.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul ca-

nale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05136 Favia e Zazzera: Mancata nomina del prefetto di Bari.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nitto Francesco Palma risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), intervenendo in sede di replica, si dichiara insoddisfatto della risposta, dalla quale emerge che il Governo sta ancora riflettendo sul nuovo prefetto di Bari. Si augura che la nomina intervenga nel più breve tempo possibile in quanto la presenza del prefetto è indispensabile in una provincia, come quella di Bari, assillata da diverse emergenze, a cominciare da quelle dell'immigrazione e della criminalità organizzata.

Rileva poi che la risposta resa oggi dal rappresentante del Governo ha di fatto sconfessato le dichiarazioni del sottosegretario Mantovano, il quale, il 25 marzo scorso, aveva annunciato che la nomina del prefetto di Bari era imminente e che sarebbe stata formalizzata quanto prima dal Consiglio dei ministri. Nel ricordare che, nella nomina dei prefetti, il ruolo del ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale è di mera presa d'atto della scelta proposta dal ministro dell'interno, esprime l'auspicio che il ritardo nella nomina del prefetto di Bari, che tutta la provincia attende da tempo, non rifletta un dissidio interno al Governo.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 15.45.

Sui lavori della Commissione.

Salvatore VASSALLO (PD) sollecita la risposta alla sua interrogazione concernente alcune affermazioni rese dal Mini-

stro Maroni in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative di Bologna, il cui testo è stato da più settimane trasmesso agli uffici del ministero. Ricorda che l'interrogazione, in un primo tempo indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, è stata da lui successivamente riformulata e indirizzata al ministro dell'interno, avendo quest'ultimo manifestato la volontà di rispondere personalmente. Sollecita altresì la risposta alla sua interrogazione a risposta ordinaria (5-04782).

5-05134 Tassone: Situazione del Commissariato di Lamezia Terme.

Mario TASSONE (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo Mantovano risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo in sede di replica, sottolinea che il problema non sta soltanto nel numero di operatori delle forze dell'ordine assegnati alla provincia, ma anche nel morale del personale, che oggi soffre di una grande frustrazione dovuta alla mancanza di mezzi e di risorse per svolgere al meglio il proprio dovere.

5-05135 Bressa e Rubinato: Situazione della Questura di Treviso.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD), intervenendo in sede di replica, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo e

sottolinea come la questura di Varese, pur facendo riferimento a una popolazione più contenuta di quella di Treviso, abbia un organico più ampio. Esorta pertanto il Governo ad adottare tutte le misure necessarie per porre la questura di Treviso nelle condizioni di lavorare al meglio.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, presenta e illustra una proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato 4*). Invita quindi i colleghi a farle pervenire, anche per le vie informali, eventuali osservazioni o proposte di modifica.

Donato BRUNO, *presidente*, ricordato che alle ore 14.30 sono convocate le Commissioni riunite I e VIII per l'esame della risoluzione n. 7-00496 Giovanelli sulla gestione delle opere segretate, invita i depu-

tati iscritti a parlare a contenere il più possibile i propri interventi ovvero a rinviarli alla seduta che sull'atto in titolo sarà convocata per la giornata di domani e per quella di martedì prossimo, quando la Commissione dovrà concludere l'esame per dar modo alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di terminare a sua volta il proprio esame votando il parere al Governo.

Roberto ZACCARIA (PD), preso atto della richiesta del presidente, si riserva di intervenire eventualmente nelle prossime sedute, limitandosi per ora a sottolineare come questo modo di procedere su un provvedimento importante come quello in esame renda difficile ai parlamentari svolgere bene il proprio lavoro, discutendo le diverse questioni in gioco.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso di concordare sull'organizzazione dei lavori prospettata dal presidente, si rallegra per l'ampia e articolata proposta di rilievi formulata dalla relatrice, ma ritiene essenziale che su di essa si pronunci anche il rappresentante del Governo.

Il ministro Roberto CALDEROLI riferisce che i due relatori presso la Commissione di merito hanno svolto, insieme con il Governo, un attento e approfondito lavoro volto al miglioramento del testo trasmesso alle Camere. Tale lavoro, che è stato condotto intorno a un tavolo informale ampiamente partecipato, sia a livello tecnico, sia politico, dovrebbe, a quanto gli risulta, confluire nella proposta di parere che i relatori presso la Commissione di merito presenteranno alla Commissione stessa. I rilievi contenuti nella proposta della relatrice Bernini Bovicelli trovano tutti riscontro nelle proposte di miglioramento valutate dai relatori nella Commissione di merito e su di essi c'è il consenso del Governo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) precisa di aver naturalmente tenuto presente, nella formulazione della sua proposta di rilievi, le modifiche al testo ela-

borate dal tavolo di lavoro cui ha accennato il ministro Calderoli.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il Ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna e il Ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 15.10.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.

C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2011.

Salvatore VASSALLO (PD) dichiara di prendere la parola in seguito alle sollecitazioni di interventi svolti in precedenti sedute che hanno posto enfasi sulla necessità di una rimodulazione dell'elettorato attivo e passivo come antidoto al problema della scarsa considerazione del merito dei giovani e dell'invecchiamento delle classi dirigenti. Premesso di essere molto sensibile a tali argomenti, ritiene però che la riduzione pura e semplice dei requisiti anagrafici per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo non rappresenti una soluzione efficace. Non si comprende come possa influire di per sé sulla valorizzazione dell'elemento meritocratico la mera riduzione della soglia di partecipazione all'elettorato passivo da 25 a 18 anni, età quest'ultima in cui è in atto una delle fasi più delicate ed intense del processo di formazione dei giovani e di maturazione della loro identità professionale. Porta alcuni esempi di altri Stati europei che adottano soglie più basse dei 25 anni, dove a questo non corrisponde, non a caso, un aumento della presenza giovanile. In Francia dove il limite inferiore è fissato a 23 anni, non c'è un solo parlamentare nella legislatura in corso che al momento delle elezioni avesse meno di 25 anni; in Germania il limite è a 18 anni ma ci sono 6 parlamentari con età al momento dell'entrata in carica compresa tra i 23 e i 25 anni, nel Regno Unito uno solo e in Spagna 3 (ma nella fascia tra i 22 e i 25 anni). È peraltro a suo avviso sconsigliabile stabilire in Costituzione che sono equiparate l'età minima per l'elettorato attivo e passivo in quanto il primo potrebbe ad esempio anche scendere, senza che sia ragionevole fare altrettanto per il secondo.

Condivide invece e ritiene opportuna la proposta, contenuta in alcuni dei progetti di legge all'esame, di equiparare l'età dell'elettorato attivo e passivo tra Camera e Senato. Gli argomenti che furono portati a sostegno dell'introduzione del bicameralismo e la differenziazione tra i due rami

del Parlamento si sono rivelati nei fatti fragili e inconsistenti. Ad esempio si pose un limite di età superiore per accedere al Senato nel presupposto che, anche oltre la soglia dei 25 anni, una maggiore età corrisponda ad un maggior grado di maturità e di capacità di riflessione. In questo caso seguendo il pregiudizio che fa coincidere anzianità ed esperienza.

A suo avviso nella revisione costituzionale all'esame potrebbero trovare spazio altre modifiche connesse alla composizione di Camera e Senato, come l'eliminazione dell'istituto dei senatori a vita (sul quale preannuncia la presentazione di un emendamento) e la stessa riduzione del numero dei parlamentari, che tutti i gruppi politici dicono di volere. Si tratterebbe di usare un veicolo come questo, che prevede modifiche circoscritte ancorché molto incisive. Sottolinea che l'argomento rischia altrimenti di apparire segnato da una ipocrisia. Che il tema della riduzione del numero di parlamentari venga inserito in progetti più articolati che in quanto tali sono destinati a non arrivare in porto, mentre se c'è reale condivisione in merito alla riduzione del numero dei parlamentari è possibile intervenire rapidamente (anche a tale riguardo preannuncia la presentazione di appositi emendamenti al testo base).

Roberto ZACCARIA (PD) condivide interventi su singole questioni costituzionali, anche alla luce della conclusione non positiva dei grandi progetti di riforma. Da una ricognizione da lui effettuata, sono dieci (cinque alla Camera e cinque al Senato) le questioni di carattere costituzionale all'esame della Camera e del Senato che toccano profili puntuali, quali le Province e il *referendum*. Si dichiara d'accordo col collega Vassallo sull'ampliare l'esame al tema della riduzione dei parlamentari, ma non a quello dell'istituto dei senatori a vita.

Mentre reputa giustificata come elemento di riflessione la proposta di ridurre la soglia di partecipazione all'elettorato passivo, non lo convince la proposta del disegno di legge del ministro Meloni di

inserire un articolo 31-*bis* nella Costituzione che cita valori già presenti nella legge fondamentale. Ricorda al proposito una certa « fantasia costituzionale » nell'elaborazione degli Statuti regionali, con l'inserimento di una miriade di valori, quasi a voler riscrivere il quadro di valori della Costituzione. Ma nella Costituzione non sono importanti solo i valori esplicitati per iscritto, ma anche quelli, come pluralismo e laicità, impliciti ma riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. La stessa Corte ha riconosciuto in circa venti sentenze che i valori indicati dal nuovo articolo 31-*bis* sono già presenti nella Costituzione. A suo avviso, inoltre, è un errore aggiungere qualcosa in Costituzione allo scopo di chiarire, perché si ottiene l'effetto di indebolire un valore ed è meglio, invece, lasciare il compito di chiarire all'interpretazione.

Maria Piera PASTORE (LNP) esprime apprezzamento per il disegno di legge del Governo, per il quale ringrazia il ministro Meloni. In relazione a quanto osservato dal deputato Vassallo, che auspica un ampliamento della materia in discussione, ritiene che sia preferibile concentrarsi per il momento sulla riduzione dell'età per essere eletti, anche in attesa che il Governo presenti il disegno di legge preannunciato dal ministro Calderoli per una riforma organica della Costituzione relativa, tra l'altro, alla composizione delle Camere.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con chi sostiene che sia preferibile procedere a puntuali modifiche della Costituzione piuttosto che tentare grandi riforme che rischiano, proprio per la loro ampiezza, di non raccogliere sufficienti consensi.

Ciò premesso, rileva che il disegno di legge intende risolvere un problema, quello della marginalizzazione dei giovani nella società, del quale la Costituzione, nonostante i principi che afferma, non ha potuto impedire l'insorgere. Per questo giudica utile la introduzione nella Costi-

tuzione di un principio volto espressamente a tutelare i giovani e il merito come criterio di accesso alle cariche pubbliche a prescindere dall'età anagrafica. Occorre però che tale principio non resti lettera morta, come accaduto ad esempio per la disposizione introdotta nella Costituzione a tutela della pari opportunità di donne e uomini. Serve cioè non solo enunciare il principio, ma adottare nel contempo iniziative concrete perché esso sia attuato e si favorisca quindi il ricambio generazionale della classe dirigente e l'immissione delle giovani generazioni nei posti di responsabilità. A suo avviso, si potrebbero quindi valutare anche iniziative più drastiche, come una riforma costituzionale che attribuisca un peso ponderato maggiore al voto dei più giovani o che stabilisca un limite massimo di età per essere eletti in Parlamento. Senza interventi concreti, infatti, l'introduzione di un principio di tutela della gioventù e del merito nella Costituzione si riduce a una enunciazione ideologica, senza ricadute pratiche.

Matteo BRAGANTINI (LNP), nel ricongiungersi al tema dell'età, sottolinea, anche in base alla sua esperienza politica iniziata a 18 anni, il ruolo dell'esperienza per ricoprire determinati incarichi. A suo avviso non è, infatti, produttivo assumere ruoli rilevanti a un'età bassa ed è importante una formazione graduale che conduca ai vari livelli della vita politica e amministrativa. Pur sottolineando l'importanza di un ricambio generazionale che peraltro è già stato avviato da qualche formazione politica a livello partitico, ritiene eccessivo prevedere l'ingresso in Parlamento a 18 anni. Riguardo all'altra questione posta dei limiti di età oltre i quali non ci si possa candidare al Parlamento, ritiene che non debbano essere stringenti. Ad esempio, infatti, un professore universitario di settant'anni, terminata la sua carriera universitaria, potrebbe dare il suo contributo alla politica.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.

C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Doris LO MORO (PD) osserva che ci sono momenti nella storia di un paese nei quali il legislatore riesce ad innovare veramente e momenti in cui segna il passo. Il 1993, ad esempio, è stato un anno di riforme importanti, e pensa in particolare all'introduzione del principio dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia.

Auspica quindi che siano maturi i tempi per approvare norme che finalmente e concretamente promuovano le pari opportunità di donne e uomini. Iniziative importanti si succedono da tempo. In particolare, la legge costituzionale n. 1 del 2003 ha riformulato l'articolo 51 della Costituzione prevedendo che la Repubblica promuova con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini con riferimento all'accesso alle cariche pubbliche. L'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, come modificato dalla riforma introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, prevede che le leggi regionali rimuovano ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Osserva che un altro risultato importante è stato l'approvazione, in questa legislatura, di una legge che introduce le quote rosa nei consigli di amministrazione delle aziende quotate in borsa e delle società a partecipazione pubblica. Importanti passi avanti, ancora, potranno essere compiuti nell'ambito della disciplina dei partiti politici, cui la Commissione affari

costituzionali sta lavorando. Ogni giorno, poi, i giornali testimoniano di donne che accedono ad incarichi importanti.

Nondimeno, ricorda che in questo ambito l'Italia ha ancora molta strada da fare, considerato che, in una classifica internazionale, risulta agli ultimi posti per presenza delle donne in politica, e questo nonostante sia un paese di antichissima tradizione giuridica. Sui territori, d'altra parte, la presenza femminile nella politica è ancora più scarsa che nel Parlamento: basti pensare che ci sono regioni nei cui consigli non siede neppure una donna.

Auspica quindi che il disegno di legge del Governo e le proposte di legge abbinate, che sono sostanzialmente concordi negli intenti, costituiscano finalmente l'occasione per adottare misure concrete per promuovere la presenza delle donne nella politica, nonostante le forti resistenze.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.

C. 3658 Lupi.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 24 Zeller.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

Emendamenti testo unificato C. 169-582-583-1129-A.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

ALLEGATO 1

5-05136 Favia e Zazzera: Mancata nomina del prefetto di Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La non ancora avvenuta nomina del responsabile della sede non è assolutamente da attribuire ad una sottovalutazione dei problemi esistenti in quella provincia; al contrario, proprio l'esigenza di individuare la professionalità più adeguata a ricoprire quell'incarico ha richiesto un'attenta opera di valutazione e di riflessione soprattutto se si considera il ruolo attribuito al Prefetto di un capoluogo regionale, non solo il titolare di un ufficio periferico del Ministero dell'interno ma soprattutto rappresentante generale del Governo e dello Stato sul territorio.

Al Prefetto del capoluogo regionale sono inoltre attribuite direttamente dalla legge significative funzioni in materia di coordinamento delle attività delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, di coordinamento e di raccordo con le amministrazioni regionali provinciali e locali e di coordinamento impulso e sollecitazione di tutte le amministrazioni periferiche dello Stato sul territorio.

Il primo profilo di competenze, nasce, come è noto, dalla vecchia normativa che disciplinava i poteri dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la criminalità mafiosa, normativa che, poi abrogata, oggi vive attraverso un rafforzamento dei poteri generali di coordinamento attribuiti ai Prefetti dei capoluoghi regionali.

Essi consistono nelle attività di coordinamento di tutte le autorità provinciali di Pubblica sicurezza nella regione, nell'assicurare unità di indirizzo dei compiti e delle attività delle forze di Polizia, nel-

l'adottare infine i conseguenti provvedimenti sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.

Si colloca in questo amplissimo spettro di responsabilità anche il potere di convocare le conferenze regionali delle autorità di pubblica sicurezza che si muovono su un livello più alto ma anche più vincolante di quello che sono i compiti dei Comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In una direttrice completamente diversa ma densa di proiezioni istituzionali si colloca invece il potere di coordinamento e di raccordo con le Amministrazioni regionali e provinciali attribuite al Prefetto del capoluogo regionale dell'articolo 10 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (cosiddetto legge La Loggia).

Tali compiti sono estremamente rilevanti e delicati in quanto si tratta di tessere una fitta tela di rapporti e collegamenti con il Presidente della Regione, gli assessori regionali, con i Presidenti delle Province e con i Sindaci.

Basta questo aspetto a far pensare quanto sia difficile e complessa la scelta della personalità ritenuta idonea a svolgere tale funzione nella quale vengono a riflettersi esperienze professionali maturate sul territorio ovvero in incarichi ministeriali che devono essere attentamente vagliate per assumere una decisione perfettamente calibrata.

Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda i poteri attribuiti ai Prefetti dei capoluoghi regionali e provinciali dal vigente ordinamento delle Prefetture

(decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180) di presiedere le conferenze provinciali permanenti.

Sono questi «organi di compensazione» molto importanti ai quali peraltro il Ministero dell'interno attribuisce significativo rilievo come volano del funzionamento del sistema istituzionale della Repubblica conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione. E ciò per assicurare la leale collaborazione delle Amministrazioni statali con i diversi livelli di governo territoriali, al fine di favorire e promuovere l'attuazione delle misure di coordinamento nei rapporti tra Stato e il sistema delle autonomie, che trovano il loro punto di forza nella garanzia della rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, nel miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e nell'agevolazione del rapporto con il sistema delle autonomie.

Delineati, in questi tratti salienti, le responsabilità istituzionali attribuite al Prefetto è di per sé evidente come, nel momento in cui la sede di una Prefettura capoluogo di regione diventa vacante, la scelta del funzionario più idoneo rappresenti, per le ragioni già dette, un momento di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione. Non si tratta, infatti, di riempire una casella vuota, non di dare corso a un movimento che per varie ragioni, come nel caso di specie può apparire di ampia portata.

Va riconsiderato, a livello regionale, l'intero equilibrio dei rapporti istituzionali che i Prefetti svolgono proprio perché la

scelta del Prefetto del capoluogo di regione non deve determinare contraccolpi sia nei confronti delle altre autorità delle regioni sia, soprattutto, nei rapporti con prefetti delle altre province con i quali deve affermarsi, certo, un rapporto di sovraordinazione e coordinamento che richiede una intensa e convinta collaborazione.

Entrano in campo in questo preciso momento tutta una serie di valutazioni nei confronti di funzionari da proporre a quell'incarico, soprattutto di Prefetti che svolgono incarichi in altre sedi.

La procedura che porta alla nomina del titolare di una Prefettura è quindi estremamente delicata e complessa, trattandosi di un atto di alta amministrazione che richiede la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla proposta di nomina avanzata dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

Esigenze di buona amministrazione impongono, quindi, estrema cautela e riservatezza, evitando qualsiasi forma di pubblicità sul nome o sui nomi dei potenziali aspiranti alla titolarità di sedi di Prefettura di capoluogo di regione.

In definitiva, se questi sono gli aspetti che entrano nella vicenda appare a mio avviso destituito di qualsiasi fondamento il rilievo che si è voluto muovere al Governo di sottovalutazione delle esigenze della provincia di Bari, alle quali comunque si provvederà – unitamente ad altre province – sottoponendo nel corrente mese al Consiglio dei Ministri un ampio movimento di Prefetti.

ALLEGATO 2

5-05134 Tassone: Situazione del Commissariato di Lamezia Terme.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Attualmente il personale in servizio conta su una forza effettiva di 94 unità, rispetto ad una previsione organica di 93 e da 2 appartenenti ai ruoli tecnici.

Negli Uffici delle Specialità (Stradale, Ferroviaria e di Frontiera) prestano, altresì, servizio 129 operatori a fronte di una previsione organica di 73 unità, con un sovraorganico di 56 unità.

Nelle attività di controllo del territorio, accanto al personale della Polizia di Stato, operano 103 militari dell'Arma dei carabinieri e 164 della Guardia di finanza, per un totale complessivo di 490 operatori delle Forze dell'ordine con un sovraorganico di 26 unità.

Il Governo sta, comunque, intervenendo, compatibilmente con i noti limiti di contenimento della spesa pubblica, mediante progressive assunzioni a tempo indeterminato: assunzioni ancora in corso per il 2010 pari a 2033 unità, mentre per il 2011 sono previsti ulteriori 2900 operatori.

Sulla segnalata insufficienza delle dotazioni di straordinario, il relativo monte ore viene ripartito dalla Questura di Catanzaro sulla base delle esigenze di servizio e con criteri di priorità tra i vari Uffici presenti sul territorio provinciale.

In particolare, il monte ore per il 2011 non ha subito riduzioni, essendo rimasti invariati, rispetto al 2010, i limiti mensili, che per il Commissariato di Lamezia Terme sono pari a 1.100 ore. Nel corrente esercizio finanziario, inoltre, sono state autorizzate le liquidazioni di tutte le prestazioni rese nel 2010, anche in esubero rispetto al monte ore mensile.

Per quanto riguarda, infine, le dotazioni di mezzi, risultano assegnate alla Questura di Catanzaro 32 autovetture di servizio per il controllo del territorio (a fronte dei 15 veicoli previsti); 18 autovetture in colore di istituto per attività ordinarie (rispetto alle 20 previste) e 38 autovetture in colore di serie (rispetto alle 30 previste).

ALLEGATO 3

5-05135 Bressa e Rubinato: Situazione della Questura di Treviso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il personale in servizio presso la Questura ed il Commissariato di Conegliano Veneto è di 262 unità, mentre l'organico previsto è pari a 287. Risulta, pertanto, un *deficit* di 25 unità, che tuttavia si riduce, sotto il profilo operativo, in considerazione della presenza di altrettanti appartenenti al ruolo tecnico-scientifico della Polizia di Stato (25 addetti) che, seppur impiegati in peculiari settori, contribuiscono comunque ad assicurare la funzionalità della struttura nel suo complesso. In sintesi, la carenza di personale è quindi dell'8,7 per cento, inferiore alla media nazionale che è del 10 per cento.

Il Ministero dell'interno è, comunque, intervenuto, compatibilmente con i noti limiti di contenimento della spesa pubblica, assumendo a tempo indeterminato 2.033 unità per l'anno 2010 (la cui procedura è ancora in corso), mentre per l'anno 2011 sono previsti ulteriori 2.900 operatori.

Dal prossimo 28 luglio saranno assegnate per le esigenze della provincia di Treviso 4 unità, di cui 3 destinate al Commissariato di pubblica sicurezza di Conegliano Veneto.

In attesa di ulteriori rinforzi, la Questura, d'intesa con le organizzazioni sindacali, ha adottato un più efficiente assetto organizzativo interno, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, provvedendo, ad esempio, all'unificazione delle strutture con competenze omogenee.

All'attività di controllo del territorio, inoltre, sono normalmente assegnati almeno due equipaggi per turno; mentre il servizio di corpo di guardia presso la nuova

sede della Questura, grazie all'elevato livello tecnologico delle misure di vigilanza, può essere assicurato da un solo operatore.

Per quanto concerne la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese nel 2010, sono stati rispettati i limiti del monte ore assegnato e tutte le prestazioni sono state pagate. Relativamente al corrente anno, poi, sono già state chieste integrazioni straordinarie di fondi.

In riferimento alla funzionalità dell'Ufficio Immigrazione, la struttura dispone di un organico di 44 dipendenti, di cui 31 appartenenti alla Polizia di Stato e 13 all'Amministrazione Civile dell'Interno, inoltre, l'attività di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno registra ottimi risultati: sono definite oltre l'89 per cento delle istanze, a fronte del 60 per cento e dell'80 per cento registrati, rispettivamente, negli anni 2009 e 2010. Ciò anche grazie all'invio di personale in missione temporanea e alla fornitura di nuove apparecchiature informatiche.

Per quanto attiene alla sicurezza presso l'aeroporto « *Antonio Canova* » di Treviso, va evidenziato che, pur in assenza di totale attività operativa dell'aerostazione, gli specifici compiti istituzionali della Polizia di Frontiera sono disimpegnati da una congrua aliquota di personale.

Per completezza d'informazione, soggiungo inoltre che, dal mese di giugno, in provincia operano ulteriori 209 operatori della Polizia di Stato in forza alla Specialità Stradale, Ferroviaria e di Frontiera e che il presidio delle Forze di polizia territoriali è altresì costituito da 587 militari

dell'Arma dei Carabinieri e da 106 appartenenti alla Guardia di Finanza.

Inoltre, in sede di programmazione di controlli straordinari, il dispositivo territoriale è supportato da unità specializzate provenienti sia dai Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, sia dalle Compagnie di Intervento Operativo dell'Arma dei Carabinieri.

L'attività complessivamente disimpegnata, anche attraverso mirati dispositivi di controllo del territorio, ha fatto registrare – nei primi quattro mesi del corrente anno – una diminuzione dei delitti (-1,4 per cento) rispetto all'analogo periodo del 2010, in un contesto territoriale tra i più dinamici sotto il profilo economico e sociale.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto n. 365).**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La I Commissione Affari costituzionali, esaminato lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, sul quale peraltro non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata;

constatato che lo schema di decreto mira a consentire l'imputazione precisa delle responsabilità, a garanzia della responsabilizzazione e della trasparenza ed effettività del controllo democratico da parte degli elettori, nei confronti degli eletti nei livelli di governo comunale, provinciale e regionale, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge di delega e in base ad un sistema di premi e sanzioni che trova il suo fondamento nelle previsioni della stessa legge di delega, contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere *b)*, *d)* e *z)*, nonché negli articolo 17, comma 1 lettera *e)*, 25 e 26, comma 1, lettera *b)*,

evidenziato che:

il medesimo schema disciplina taluni istituti con riferimento solo al dissesto finanziario riferito al disavanzo sanitario e, quindi, solo alle regioni sottoposte a piano di rientro, mentre le responsabilità considerate dalla legge di delega all'articolo 17 comma 1, lettera *e)*, ultimo periodo riguardano il dissesto finanziario in generale;

inoltre, alcune disposizioni dello schema in oggetto, come quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'

articolo 5, appaiono meritevoli di un approfondimento dal lato della conformità ai criteri di delega: quanto alla prima disposizione, infatti, l'articolo 17 comma 1, lettera *e)*, non richiama la sanzione della decurtazione del rimborso delle spese elettorali, né individua quali soggetti passivi di eventuali sanzioni i partiti, le liste o le coalizioni elettorali, sembrando riferirsi solo agli amministratori degli enti locali, mentre non risulta se l'interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici sia limitata agli amministratori degli enti locali o si applichi anche agli amministratori regionali; con particolare riguardo alla seconda disposizione che attiene alla verifica sulla gestione amministrativo-contabile, va osservato che la materia è oggetto di un altro schema di decreto legislativo (Atto n. 368), adottato in base all'articolo 49 della legge n. 196 del 2009;

rilevato l'apprezzabile obiettivo di trasparenza delle responsabilità, ai fini del controllo da parte degli elettori, cui si ispirano gli istituti dell'inventario di fine legislatura e dell'inventario di fine mandato previsti, rispettivamente, a livello regionale dall'articolo 1 e, a livello comunale e provinciale, dall'articolo 4;

ritenuto che la disciplina di tali istituti va confrontata con la cronologia dei procedimenti elettorali cui fanno riferimento, per valutarne la coerenza temporale: infatti, poiché i tempi di esame dell'inventario di fine legislatura possono

arrivare ad un massimo di 80 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale deve avvenire almeno 10 giorni prima delle elezioni, tale cronologia andrebbe valutata in base ai tempi stabiliti dalle leggi regionali e, ove non emanate, dalla legge n. 108 del 1968 per il rinnovo degli organi regionali; quest'ultima, all'articolo 3, prevede che i consigli regionali esercitino le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per il loro rinnovo e che tali elezioni possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del suddetto periodo, dando notizia 45 giorni prima della convocazione dei comizi elettorali. Quanto ai tempi di esame dell'inventario di fine mandato provinciale e comunale (che possono arrivare ad un massimo di 80 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni) che deve essere pubblicato sul sito istituzionale almeno 10 giorni prima delle elezioni, ne andrebbe valutata la coerenza con il complessivo periodo di tempo che può intercorrere tra il decreto di indizione delle elezioni degli enti locali e la data di svolgimento delle elezioni medesime, non superiore a 55 giorni (articolo 18, decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; articolo 3, comma 1, legge 7 giugno 1991, n. 182);

notato che l'istituto denominato fallimento politico disciplinato dall'articolo 2 – che trova riscontro a livello provinciale e comunale nelle disposizioni dell'articolo 6 – si iscrive nella prospettiva dell'articolo 126 Cost., come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera e), ultimo periodo della legge n. 42 del 2009;

considerato che, tuttavia, il citato articolo 2 non dispone in merito sia agli effetti della rimozione sugli altri organi della regione, delineati dal terzo comma del citato articolo 126 per il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, sia all'esigenza che si garantisca comunque, una volta applicato l'istituto, la continuità delle funzioni regionali;

valutato che l'esigenza di garanzia di cui alla precedente considerazione potrebbe essere esaminata nel quadro delle previsioni del secondo comma dell'articolo 120 Cost., che si pongono come principi di riferimento ai fini della materia oggetto del provvedimento;

considerato che all'articolo 2, comma 4, sembra delinearci una sorta di disincentivo alla candidatura che fa leva sulla decurtazione dei rimborsi per le spese elettorali;

valutato che la decadenza prevista all'articolo 3, con rinvio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 70, della legge n. 191 del 2009, non sembra avere carattere automatico implicando una previa verifica di responsabilità;

notato che l'articolo 7 – che disciplina i meccanismi sanzionatori da applicare nei confronti delle regioni e degli enti locali nelle ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 – va letto alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con particolare riguardo al principio fondamentale di « coordinamento della finanza pubblica »; in merito, tra le altre, appare significativa la sentenza n. 52 del 2010 secondo la quale « il legislatore statale può, dunque, legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 237 del 2009). Questa Corte, inoltre, pur affermando che le misure statali non devono prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenza n. 289 del 2008), ha chiarito che possono essere ricondotti nell'ambito del principio di coordinamento della finanza pubblica « norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territo-

riali sub-statali » (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005) ». In particolare, poi, il comma 1, lettera e), dell'articolo 7, nella parte in cui prevede che la regione o la provincia autonoma inadempiente nei confronti delle prescrizioni relative al patto di stabilità « è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010 », andrebbe valutato alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 157 del 2007 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, che disponeva la riduzione del dieci per cento della indennità di funzione e ogni altro emolumento spettante ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni (...), ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli degli enti stessi, nella parte in cui « prevede la riduzione percentuale delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali »,

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:**

nel preambolo dello schema di decreto legislativo, si valuti l'opportunità di inserire il riferimento anche all'articolo 25 della legge di delega – che fissa i principi e i criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni – cui l'articolo 11, comma 1, sembra dare attuazione;

all'articolo 1 e all'articolo 4, si valuti la congruità tempi del procedimento che si conclude con la pubblicazione dell'inventario, da un lato in relazione a quelli stabiliti per il procedimento elettorale regionale e dall'altro, in relazione alla tempistica del periodo massimo intercorrente tra indizione delle elezioni provinciali o comunali ed elezioni medesime (55 giorni);

al medesimo articolo 1 si valuti l'opportunità di stabilire un termine di con-

clusione della verifica – che si inserisce nel complessivo iter dell'inventario – da parte dei Tavoli tecnici deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro sanitario, come previsto per l'attività di verifica del Tavolo tecnico interistituzionale, mentre, all'articolo 4, si chiarisca il *dies a quo* del periodo di valutazione da parte del Tavolo tecnico ivi previsto;

ai medesimi articoli 1, comma 4, e 4, comma 4, ove si demanda ad un atto di natura non regolamentare l'adozione dello schema tipo per la redazione dell'inventario di fine legislatura regionale e dello schema tipo per la redazione dell'inventario di fine mandato provinciale e comunale, si consideri che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento a decreto ministeriale di natura non regolamentare ha utilizzato la qualificazione di « atto statale dalla indefinibile natura giuridica »; in relazione alle medesime disposizioni si valuti l'opportunità di prevedere che l'atto ivi previsto sia adottato d'intesa – anziché sentita – la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

agli stessi articoli 1 e 4 si valuti l'opportunità di denominare « relazione » gli istituti ivi previsti, alla luce del contenuto dell'atto ivi disciplinato che non sembra tecnicamente ascrivibile a quello dell'inventario;

ai suddetti articoli 1 e 4 si valuti l'opportunità di prevedere disposizioni specifiche per l'ipotesi di cessazione anticipata degli organi consiliari, nonché per la prima applicazione degli istituti ivi previsti;

all'articolo 2 e all'articolo 6 ove l'imputazione di responsabilità per grave dissesto finanziario è denominata fallimento politico, si consideri l'opportunità di ricorrere ad altra denominazione dell'istituto, sia per la valenza tecnica della denominazione prescelta, sia perché l'effetto del fallimento politico è ricondotto allo svolgimento di un'attività amministrativa;

all'articolo 2, si valuti, alla luce del riferimento generale al dissesto finanziario contenuto nell'articolo 17 della legge n. 42 del 2009, di prevedere che la fattispecie sanzionatoria sia estesa a settori di attività regionali diversi dalla sanità se, dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio: le Regioni non provvedono alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio nei tempi e modi prescritti; il Presidente della Giunta regionale, già nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi, non abbia rimosso le cause straordinarie che hanno determinato l'attivazione del potere sostitutivo;

all'articolo 2, comma 1, si verifichi la realizzabilità del requisito del verificarsi congiunto delle tre condizioni stabilite al comma 1, verifica che rileva anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 3: infatti, mentre la condizione di cui alla lettera *a*) presuppone espressamente la nomina del commissario *ad acta*, le fattispecie cui le altre due condizioni si riferiscono riguardano fasi in cui non si è ancora giunti a tale nomina. Inoltre, mentre le condizioni delle lettere *b*) e *c*) presuppongono l'esistenza di un piano di rientro, la condizione della lettera *a*) si fonda (anche) sull'inadempimento totale o parziale dell'obbligo di redazione del piano,

all'articolo 2, comma 4, si valuti:

che la riduzione dei rimborsi elettorali del 30 per cento prevista per i partiti politici, liste o coalizioni che presentino la candidatura, a « qualsiasi altra carica pubblica elettiva », del presidente rimosso prima che siano trascorsi 10 anni dalla rimozione appare circoscritta, con l'avverbio « nuovamente », a partiti, liste o coalizioni che abbiano già candidato il soggetto rimosso e potrebbe non comprendere, come invece sembrerebbe opportuno, partiti, liste o coalizioni nei quali lo stesso soggetto non è mai risultato candidato;

che il riferimento alle coalizioni appare incongruo, almeno nell'attuale si-

stema, in quanto esse non sono destinatarie dei contributi ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 43 del 1995;

L'opportunità di specificare le cariche cui intende far riferimento la locuzione « qualsiasi altra carica pubblica elettiva », considerato che tale locuzione potrebbe indurre ad escludere proprio le cariche di presidente e consigliere regionali dal novero di quelle la cui candidatura è sanzionata; in connessione con tale specificazione si valuti l'opportunità di comporre una sorta di incongruenza che può rilevarsi all'interno del comma, tra il riferimento a tutti i tipi di elezione (con il rinvio ad ogni altra carica pubblica elettiva) e la comminatoria di una sanzione che riguarda esclusivamente i rimborsi per le elezioni regionali: infatti – a parte le cariche « regionali » per cui, in caso di presentazione alle elezioni regionali della candidatura del presidente rimosso, il partito « presentante » avrebbe decurtato il rimborso per quella stessa elezione senza dubbi sull'identità tra il partito appunto « presentante » e quello cui applicare la sanzione – nel caso di altre cariche, cioè di presentazione della candidatura in competizione elettorale diversa dalle regionali, si potrebbe porre il problema di identificare il partito corrispondente nel consiglio regionale cui applicare la sanzione perché, modificata la denominazione o il simbolo della lista che presenta la candidatura di un ex-presidente regionale, sarebbe in dubbio la legittimità della sanzione. Ancora, sarebbe, invece, impossibile applicare la sanzione qualora il partito che presenti la candidatura non sia presente nel consiglio regionale;

l'esigenza di chiarire a quale legislatura regionale si applica la decurtazione dei rimborsi, in quanto, essendo erogati in tranches annuali, la riduzione potrebbe applicarsi o alla legislatura in corso, o alla legislatura immediatamente successiva alla elezione nella quale si presenta l'ex presidente, oppure ad entrambe (per la parte residua della legislatura in corso e per parte della nuova legislatura fino alla

concorrenza dei 5 anni di durata della legislatura regionale);

l'opportunità di specificare espressamente che la sanzione non si applica esclusivamente alla presentazione di candidature per cariche elettive, ma anche alla nomina in organi esecutivi;

allo stesso articolo 2, comma 5, si consideri l'esigenza di disporre in merito agli effetti della rimozione sugli altri organi della regione, anche prevedendo le opportune garanzie affinché, una volta applicato l'istituto, sia assicurata la continuità delle funzioni regionali; ciò anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che, ritenuto che, in caso o di rimozione, « esiste, dunque, la necessità di un immediato allontanamento dalla carica di chi si sia reso responsabile di gravi illeciti o risulti pericoloso per la sicurezza nazionale » (sentenza n. 12 del 2006), afferma che, « trattandosi di un intervento repressivo statale (non più previsto per la semplice impossibilità di funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell'articolo 126 Cost., ma solo a seguito di violazioni della Costituzione o delle leggi, o per ragioni di sicurezza nazionale), è logico che le conseguenze, anche in ordine all'esercizio delle funzioni fino all'elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l'articolo 126, primo comma, della Costituzione implicitamente rinvii nonostante l'avvenuta soppressione del vecchio articolo 126, quinto comma: non potendosi supporre che resti nella disponibilità della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale. » Pertanto, « in tema di disciplina dell'esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o rimozione, o dopo l'annullamento della elezione, la legge regionale è priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, o rispettivamente la legge statale, abbiano fissato i principi e le regole fondamentali » (sentenza n. 196 del 2003);

al medesimo articolo 2, comma 6, a fini di coordinamento formale, appare opportuno inserire il rinvio al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nel frattempo approvato;

all'articolo 3, ove si prevede la decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, si valuti l'esigenza di specificare il soggetto competente ad adottare il provvedimento di decadenza e ad effettuare la preliminare verifica;

al medesimo articolo 3, si esamini l'opportunità di allargare il quadro di responsabilità da prendere in considerazione, richiamando tutte le posizioni apicali delle aziende sanitarie;

all'articolo 5, comma 2, si stabilisca il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ivi previsto;

all'articolo 6, comma 1, appare opportuno specificare quale sia la decorrenza del periodo di dieci anni ivi previsto e quale sia l'atto che la disponga, nonché i criteri sia per la determinazione in concreto delle responsabilità definite « gravi » sia per l'individuazione degli « organismi agli stessi riconducibili », ivi menzionati; anche in riferimento alle ipotesi di incompatibilità già previste dall'articolo 236 del TUEL.

all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, che dispongono, rispettivamente che le sanzioni e gli indicatori della virtuosità dell'ente locale « possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica » appare opportuno un approfondimento in merito alla portata delle relative previsioni dalle quali non può derivare l'attribuzione di un effetto vincolante delle suddette proposte per il Parlamento.